

Il Giudice

letti gli atti, sciogliendo la riserva;

ritenuto che l'organizzazione sindacale F.I.A.L.S., proponente al pari degli altri ricorrenti ad essa associati, di una domanda cautelare intesa a prevenire "gli effetti degli avvisi per cui è causa" che verrebbero "a compiersi in via risolutiva ed irreversibile" in danno dei lavoratori nei tempi ordinari di svolgimento del processo a cognizione piena, appare priva sia di legittimazione *ad causam*, posto che, per l'art. 81 c.p.c., nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (nel procedimento per repressione della condotta antisindacale, menzionato in ricorso, il sindacato agisce in nome proprio per far valere un proprio diritto di libertà ed attività), sia di legittimazione *ad processum*, dal momento che, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di rappresentanza processuale può essere legittimamente conferito per via negoziale solo se accompagnato dal potere rappresentativo sostanziale rispetto al rapporto dedotto in giudizio (ciò che nella specie è escluso);

considerato nel merito che il ricorso alla procedura cautelare d'urgenza postula che sia allegata e dimostrata l'esistenza di un concreto pericolo di "pregiudizio imminente e irreparabile" durante il tempo di definizione del processo in via ordinaria;

che il requisito dell'"irreparabilità" - pur nell'ampia nozione proposta da una parte della dottrina e recepita dalla giurisprudenza, incline ad estenderne la portata oltre la sfera dei diritti a contenuto (es.: riservatezza, reputazione, salute etc.) o funzione (es.: diritto al posto di lavoro) non patrimoniale, fino a comprendere le fattispecie di danno patrimoniale non esattamente quantificabile (es.: sviamento di clientela, concorrenza sleale) o non integralmente in concreto risarcibile (es.: distruzione di un bene da parte di soggetto incapiente) - non può, nella concreta fattispecie, essere colto né nel paventato "illegittimo conferimento degli incarichi di coordinamento a personale non qualificato professionalmente nei termini voluti dal legislatore", né nell'asserito "pregiudizio che i ricorrenti patirebbero anche in termini di opportunità professionali prospettabili in un futuro immediato, rilevanti anche sotto il profilo retributivo degli emolumenti connessi agli incarichi di cui trattasi": il primo evento privo di diretta incidenza nei confronti dei ricorrenti; il secondo, di per sé non

prevenibile mediante la semplice sospensione dei regolamenti ed avvisi interni (che non varrebbe *ex se* ad accrescere le opportunità professionali ed economiche degli istanti) e comunque suscettibile di dar luogo a riparazione sotto entrambi i profili evidenziati, attraverso la possibile caducazione per via giudiziale dell'incarico illegittimamente conferito (e del connesso titolo preferenziale o di punteggio da valere in future selezioni concorsuali) e l'eventuale riconoscimento, in presenza dei necessari presupposti, del ristoro della perdita patrimoniale conseguente:

che anche il requisito dell'"imminenza" appare, del resto, assente, e ancor prima di esso, quello della ragionevole prevedibilità del pregiudizio, che non può certo identificarsi con la astratta possibilità che i dipendenti selezionati all'esito delle procedure concorsuali in contestazione risultino diversi dagli odierni ricorrenti e meno meritevoli di questi ultimi; ritenuto, conclusivamente, che l'interesse legittimo di diritto privato al corretto svolgimento delle procedure di selezione, dedotto dai lavoratori ricorrenti, non è minacciato da un pregiudizio irreparabile, e che nessun pregiudizio imminente incombe sui diritti patrimoniali e non patrimoniali dei dipendenti;

che tanto esime dal vagliare i profili attinenti al *funus boni iuris* dell'istanza, dei quali, tuttavia, è forse utile evidenziare la non manifesta inconsistenza.

p.q.m.

dichiara inammissibile l'istanza proposta dalla F.I.A.L.S.;

rigetta l'istanza proposta dagli altri ricorrenti;

condanna tutti i ricorrenti, in solido, a rifondere all'altra parte le spese di lite,

liquidate in complessivi euro 750,00, oltre IVA e CPA;

Agrigento, 30 gennaio 2014

Il Giudice

Depositato in Cancelleria

il 30-1-14

IL CANCELLIERE